

DIPARTIMENTO: RISORSE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE E SELEZIONE  
UFFICIO: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E INCARICHI DIRIGENZIALI/  
RACCORDO, PROGRAMMAZIONE E COLLEGAMENTO CON GLI ALTRI  
DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE



**GIUNTA REGIONALE**

Seduta in data ..... **2 LUG 2019** ..... Deliberazione N. **386** .....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal  
Sig. Presidente ..... **Dott. Marco MARSILIO** .....  
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario ..... **Daniela Valenza** .....

**OGGETTO**

Disciplinare Incarichi Dirigenziali -DGR n. 326 del 10 giugno 2019 - Modifiche e Integrazioni.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Richiamate** la propria precedente DGR n. 326 del 10 giugno 2019, recante "*Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali della Giunta regionale - Approvazione*" e le motivazioni ivi contenute;

**dato atto che:**

L'Estensore  
**Avv. Elisa Calvisi**  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Avv. Elisa Calvisi**  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
**Vacante**  
(firma)

**Avv. Nunzia Napolitano**  
(firma)

**Avv. Nunzia Napolitano**  
(firma)

Il Direttore Regionale  
**Dott. Fabrizio Bernardini**  
(firma)

Il Componente la Giunta  
**Dott. Guido Quintino Liris**  
(firma)

---

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta  
(firma)

---

Il Segretario della Giunta  
(firma)

- della approvazione della richiamata delibera è stata fornita informazione alle OO.SS. e, su iniziativa della Regione, in data 25/06/2019, si è tenuto con queste un incontro finalizzato al confronto;
- a seguito dell'incontro – e conformemente a quanto ivi concordato – le OO.SS. hanno fatto pervenire le proprie osservazioni in ordine al contenuto della menzionata DGR 326/2019 (la Fedirets Direr con nota del 26/06/2019, la CGIL Funzione Pubblica con nota del 27/06/2019);
- rispetto alle osservazioni formulate dalle OO.SS. la Giunta Regionale, con documento istruttorio prot. 77/2019 del 2/7/2019, ha espresso la propria posizione ritenendo di potere accogliere parte delle predette osservazioni;

**ritenuto che**, come rilevato dai competenti Uffici del Dipartimento Risorse e Organizzazione, devono essere meglio specificati - per esigenze di coerenza e sistematicità – alcuni aspetti procedurali, con particolare riferimento alle attività proprie del Servizio competente al reclutamento e alla selezione delle risorse umane;

**visti:**

- l'art. 19 del d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 20, 21 e 22 della LR 77/99;

**visto il *Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali della Giunta regionale***, così come modificato e integrato dal Servizio Organizzazione e Selezione del Dipartimento Risorse e Organizzazione, con la collaborazione dell'Ufficio di Supporto al Dipartimento;

**dato atto** che il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

***Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente***

**A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

**DELIBERA**

**per le motivazioni espresse in narrativa:**

1. di approvare il *Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali della Giunta regionale*, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, con la adozione del presente atto, la revoca delle seguenti delibere:

- n. 360 del 15/05/2015,
  - n. 628 del 7/10/2014;
  - n. 2550 del 1/12/1999, così come modificata dalla DGR n. 1141 del 11/11/2005,
3. di informare della adozione del presente atto i soggetti sindacali di cui al CCNL Area Dirigenza;
  4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - BURA.

**DISCIPLINARE  
PER IL CONFERIMENTO  
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ART. 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Disciplinare reca disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali presso la Giunta Regionale, d'ora in avanti denominata anche "Amministrazione". Il presente Disciplinare non si applica per gli incarichi di funzioni dirigenziali conferibili, per legge, in ragione di un rapporto fiduciario con l'organo politico.
2. Per incarichi di funzioni dirigenziali si intende il conferimento degli incarichi nei seguenti livelli di responsabilità:
  - a) Direttore Generale;
  - b) Direttore regionale preposto ad un Dipartimento della Giunta;
  - c) Dirigente preposto ad una Struttura Autonoma comunque denominata;
  - d) Dirigente preposto ad un Servizio.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dagli artt. 20 e 22 della legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 e ss.mm.ii. (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).
4. Il presente Disciplinare costituisce uno strumento che, da un lato, fornisce all'Amministrazione elementi conoscitivi utili ad operare scelte meditate e efficaci, trasparenti e motivate, dall'altro, fornisce una modalità attraverso la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi.

**ART. 2**

**(Individuazione degli incarichi)**

1. L'Amministrazione individua gli incarichi di funzioni dirigenziali che intende ricoprire nell'ambito dei posti disponibili e indica, per ciascun incarico, (art.20, comma 3, lett. a) L.R. n. 77/1999), la specifica professionalità richiesta in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare. Nella indicazione della professionalità - con adeguata motivazione delle esigenze organizzative e funzionali - può essere richiesto che il soggetto cui conferire l'incarico sia munito di una determinata abilitazione professionale o sia in possesso di specifici titoli professionali.
2. La specifica professionalità attiene alle attitudini e alle capacità professionali (art.20, comma 3, lett. b) L.R. n. 77/1999) ed è intesa come insieme delle esperienze, competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento delle funzioni, da valutare anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza (art.20, comma 3, lettera c) L.R. n. 77/1999).
3. Per gli incarichi di Direttore Generale e Direttore di Dipartimento è inoltre richiesto un percorso di studi, formativo e professionale dal quale emergano:
  - a) capacità di analisi, di valutazione e di programmazione in sistemi organizzativi complessi;
  - b) attitudine alla individuazione di decisioni appropriate e alla assunzione delle conseguenti responsabilità;
  - c) capacità di innovazione organizzativa; di gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, di gestione del cambiamento e dell'innovazione.
4. La specifica professionalità è valutata sulla scorta dei criteri riportati al successivo art. 6.

### ART. 3

#### (Soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi)

1. Gli incarichi possono essere conferiti:
  - a) ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale;
  - b) ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;
  - c) a soggetti interni o esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione che, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001:
    - c.1) abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
    - c.2) abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate da almeno un quinquennio, anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza;
    - c.3) provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

### ART. 4

#### (Selezione pubblica)

1. La scelta del soggetto cui conferire l'incarico avviene previa selezione pubblica, di tipo comparativo, volta ad accertare il possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
2. La procedura di scelta è indetta tramite avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione e sul BURAT. Ove la procedura sia rivolta ai soli dirigenti di ruolo l'avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sull'area intranet della stessa. Il termine di ricezione delle candidature non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURAT, ovvero di 10 giorni dalla data di pubblicazione sull'area intranet, nel caso di avviso rivolto ai soli dirigenti di ruolo.
3. L'avviso indica:
  - a) il posto che si intende ricoprire;
  - b) il trattamento economico;
  - c) la specifica professionalità richiesta;
  - d) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da porre a corredo;
  - e) i criteri di valutazione.
4. L'avviso è redatto e pubblicato – su impulso dei soggetti di cui al successivo art. 5, comma 5 – dal Servizio competente in materia di reclutamento e selezione delle risorse umane.

### ART. 5

#### (Candidature e ammissione)

1. I soggetti interessati agli incarichi di funzioni dirigenziali da conferire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

- in materia di documentazione amministrativa), il possesso degli elementi richiesti.
2. Le candidature, redatte su carta semplice e corredate da un *curriculum* professionale in formato europeo, sono accompagnate da una sintesi descrittiva - con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - nella quale sono indicate:
    - a) le esperienze professionali maturate;
    - b) il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella funzione dirigenziale;
    - c) gli incarichi ricoperti e la loro durata;
    - d) la formazione acquisita;
    - e) i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati.
  3. Nella sintesi descrittiva il candidato - con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - indica la qualificazione professionale posseduta, tra quelle indicate al precedente art. 3, comma 1, lett. a), b), c.1), c.2) e c.3).
  4. Il Servizio competente in materia di reclutamento e selezione delle risorse umane verifica l'ammissibilità delle candidature in ordine al possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, predispose l'elenco dei candidati ammessi e lo invia, unitamente alle candidature presentate, al Presidente e ai soggetti di cui al successivo comma 5.
  5. La valutazione delle candidature è svolta:
    - a) dal Presidente se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore Generale o di Dirigente di strutture autonome, comunque denominate.
    - b) dall'Assessore/Assessori competenti in materia, se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore regionale (art. 20, comma 6, L.R. n. 77/1999);
    - c) dal Direttore del Dipartimento interessato, se si procede per il conferimento di un incarico di Dirigente di Servizio (art. 20, comma 7, L.R. n. 77/1999);

## ART. 6

### (Criteri di valutazione)

1. Nell'esame delle candidature pervenute si procede, in una prima fase, alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale, ai fini dell'accertamento dell'esistenza nel ruolo delle specifiche professionalità richieste.
2. Ove sia accertata l'inesistenza, nell'ambito del ruolo regionale, delle specifiche professionalità richieste dall'avviso, si procede alla valutazione delle candidature presentate ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
3. La valutazione di cui ai punti precedenti è svolta, salvo quanto previsto dal successivo art. 7, sulla base del curriculum e della sintesi descrittiva di cui al precedente art. 5, comma 3, tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a) rilevanza dell'esperienza maturata nello svolgimento di funzioni e nell'esercizio di attività coerenti con la specifica professionalità richiesta;
  - b) rilevanza delle competenze e delle conoscenze, riconducibili alla specifica professionalità richiesta, con riferimento alle attività svolte e ai risultati conseguiti in precedenza;
  - c) titoli conseguiti al termine di un percorso di studio post universitario, rilasciati da istituzioni universitarie, attinenti alle professionalità richiesta;
  - d) altri titoli curriculari che qualificano le conoscenze e competenze professionali in relazione all'incarico da ricoprire.
4. Sono positivamente valutati, inoltre:
  - a) buona conoscenza degli strumenti informatici e delle banche dati;
  - b) buona conoscenza di una o più lingue ufficiali dell'Unione europea.

## **ART. 7**

### **(Disposizioni particolari per la valutazione dei candidati)**

1. I soggetti che procedono alla valutazione ai sensi del precedente articolo 5 possono costituire una Commissione di Esperti, con il compito di individuare una rosa di candidati costituita da massimo tre nominativi, maggiormente qualificati per l'incarico da conferire. La Commissione di Esperti, terminato l'esame delle candidature, trasmette la rosa dei candidati ai soggetti di cui all'articolo 5 comma 5, ai fini della valutazione per il conferimento dell'incarico.
2. La Commissione di esperti è costituita nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 35 del D.lgs n. 165/2001.
3. I soggetti che procedono alla valutazione ai sensi del precedente art. 5 comma 5, con il supporto della Commissione di Esperti ove costituita, possono svolgere un colloquio informativo finalizzato a completare il quadro conoscitivo dei candidati.

## **ART. 8**

### **(Conferimento dell'incarico)**

1. I soggetti che procedono alla valutazione ai sensi del precedente art. 5 comma 5 danno conto delle risultanze della valutazione effettuata e delle specifiche motivazioni che inducono l'Amministrazione alla scelta in concreto operata ed alla preferenza di un candidato rispetto agli altri e ne danno comunicazione al Presidente.
2. Sulla scorta della valutazione, la proposta di conferimento dell'incarico al soggetto ritenuto maggiormente idoneo è motivatamente formulata dai seguenti soggetti:
  - a) dal Presidente, se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore Generale o di Dirigente di strutture autonome, comunque denominate;
  - b) dall'Assessore/Assessori competenti in materia, d'intesa con il Presidente, se si procede per il conferimento di un incarico di Direttore regionale;
  - c) dal Direttore del Dipartimento interessato d'intesa con l'Assessore/Assessori competenti in materia, se si procede per il conferimento di un incarico di Dirigente di Servizio.
5. L'incarico è conferito con delibera di Giunta Regionale, proposta dal Servizio competente in materia di reclutamento e selezione delle risorse umane.

## **ART. 9**

### **(Durata degli incarichi)**

1. La durata degli incarichi di cui al presente Disciplinare, salvo diverse disposizioni di legge, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di anni cinque. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni ove coincida con il conseguimento del limite di età anagrafica per il collocamento a riposo in base alle vigenti disposizioni legislative ovvero in relazione a processi di riorganizzazione dell'Amministrazione.
2. L'oggetto dell'incarico è contenuto nel provvedimento di conferimento.
3. Per accertate, oggettive e riscontrabili esigenze di continuità dell'attività amministrativa, o in presenza di oggettive situazioni debitamente motivate, la durata dell'incarico conferito, anteriormente alla sua scadenza, può essere prorogata, per il termine massimo di un anno.

#### **ART. 10**

##### **(Rinnovo e conferimento d'ufficio)**

1. L'incarico di funzioni dirigenziali conferito può essere rinnovato, previo ricorso alle procedure di cui agli articoli precedenti, fermi restando i limiti temporali derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali.
2. Al dirigente privo di incarico, anche qualora abbia partecipato ad una o più procedure di cui al presente Disciplinare con esito negativo, deve essere attribuito, senza fare ricorso alle procedure di cui agli articoli precedenti, su proposta del soggetto indicato alla lett. c) del precedente articolo 8, comma 2, nonché considerati gli elementi di cui all'art. 6, comma 3, del presente Disciplinare, un incarico di funzioni dirigenziali di cui all'art. 1, comma 2, lett. D) del presente Disciplinare.

#### **ART. 11**

##### **(Incarichi *ad interim*)**

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 9, della LR 77/99, le posizioni dirigenziali vacanti possono essere coperte, per esigenze straordinarie, con incarichi conferiti *ad interim* a dirigenti già titolari di incarico di funzioni dirigenziali, fermi restando gli elementi di cui all'art. 6, comma 3, del presente Disciplinare.
2. Per quanto non incompatibile con il presente Disciplinare trova applicazione la DGR n. 868 del 23/12/2014.

#### **ART. 12**

##### **(Rinvio)**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Disciplinare, trovano applicazione le norme sul rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione e i Contratti Collettivi Nazionali per la dirigenza pubblica.

